

## **STATUTO EBPT**

La presente versione dello Statuto è frutto dell'adeguamento allo statuto-tipo predisposto dall'Ebinter a seguito dell'accordo stipulato a livello nazionale tra le parti sociali il 10/12/2009, e delle modifiche ritenute necessarie dalle parti sociali a livello territoriale.

### Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita ad iniziativa delle organizzazioni Provinciali CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia, CONFESERCENTI, U.I.L.T.U.C.S. - UIL, F.I.L.C.A.M.S - CGIL, F.I.S.A.S.C.A.T.- CISL, UILTUCS UIL, l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Terziario di PALERMO denominato "Ente Bilaterale Provinciale Terziario (*E.B.P.T.*).

L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro

### Art. 2 – SEDE

L'Ente ha sede in Palermo.

Con deliberazione dell'organo Amministrativo potranno essere istituiti uffici periferici nell'ambito della stessa provincia nonché il trasferimento della sede.

### Art. 3 – SCOPI

L'Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

- a) istituire l'Osservatorio Provinciale al quale potranno essere demandati i compiti previsti dall'art.16, comma 1 dell'accordo di rinnovo 20 settembre 1999 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Terziario, Confcommercio e analoghe previsioni del CCNL Confesercenti;
- b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione con gli Enti competenti (art.12, quarto comma, Prima Parte del superiore Contratto collettivo) e con professionisti del settore anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- c) svolgere le azioni opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendole finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,

- favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto (art.12, quinto comma, Parte Prima del citato C.C.N.L.);
- d) promuovere e realizzare iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e realizzare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali processi;
  - e) fornire i pareri di conformità per le istanze relative all'accesso dei lavoratori al mercato del lavoro anche attraverso i progetti presentati dalle aziende;
  - f) ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali, gli accordi applicativi in materia di contratti di inserimento /reinserimento, nonché le comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, delle relative assunzioni
  - g) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL (art.29, 2° comma così come richiamato dall'art.28, comma 1°);
  - h) svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia, in base alle normative vigenti;
  - i) eventualmente svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato, come previsto dal vigente CCNL Terziario, attraverso l'istituzione di un'apposita commissione. L'istituzione della Commissione di Conciliazione e il relativo regolamento saranno approvati con il voto favorevole di almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo. In tal caso la Commissione sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o da persona da lui designata;
  - j) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato (art.25, quarto comma, Seconda Parte del C.C.N.L.);
  - k) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, realizzare attività di proposte, di stimolo e di sostegno al settore terziario globalmente inteso;
  - l) assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi nazionali, regionali e provinciali stipulati dalle parti contraenti;
  - m) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati

- e finanziati dai fondi strutturali con particolare riferimento al Fondo sociale Europeo e gestirne, direttamente in convenzione, la realizzazione;
- n) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  - o) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne in vista della piena attuazione della Legge 215/1992 nonché al loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
  - p) monitorare lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali;
  - q) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all'atto della loro costituzione;
  - r) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza secondo le intese tra le parti sociali;
  - s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti; q) valorizzare, in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
  - t) individuare ed adottare iniziative che rispondono all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne dell'Ente Bilaterale Territoriale stesso;
  - u) potere svolgere, attraverso apposite commissioni paritetiche bilaterali, i compiti previsti dall'art.16, 3° comma del CCNL del 3 novembre 1994;
  - v) curare la raccolta di quote di servizio contrattuale di cui al successivo articolo 5.

#### Art.4 - DURATA

La durata dell'ente é a tempo indeterminato.

#### Art.5 - FINANZIAMENTO

L'Ente Bilaterale Territoriale Provinciale Terziario é finanziato:

- da quote versate da tutte le aziende o dai loro dipendenti, nella misura prevista dai CCNL e loro successivi rinnovi per i dipendenti da Aziende del settore terziario;
- da contributi dovuti da singole aziende e dai loro dipendenti, aderenti o meno ad organizzazioni datoriali o sindacali nella misura fissata dall'Accordo provinciale del 21 marzo 2001 e successive

modifiche ed integrazioni quale integrazione al trattamento minimo contrattuale;

- da contributi derivanti dalle attività svolte a favore di imprese del settore terziario e/o dei loro dipendenti, nonché da contributi derivanti da accordi sindacali (nazionali regionale provinciali);
- da lasciti, contributi, donazioni sia da enti pubblici che privati devoluti o corrisposte da terzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

La quota a carico dei dipendenti e dei datorib di lavoro derivante dall'accordo del 21 marzo 2001 sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e verrà versata all'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente.

Le quote a carico delle aziende e dei lavoratori possono essere modificate con l'accordo delle parti sociali firmatarie dei CCNL e del presente accordo che trasmetteranno le loro determinazioni all'Ente Bilaterale per la relativa applicazione.

#### Art. 6 - SOCI

Sono soci dell'Ente:

le strutture provinciali della Confcommercio – Imprese per l'Italia di Palermo, la Confesercenti provinciale di Palermo, la Filcams-CGIL di Palermo, la Fisascat CISL di Palermo, la Uiltucs-UIL di Palermo.

#### Art. 7 – BENEFICIARI

I beneficiari delle tutele e delle attività svolte dall'EBPT ai sensi dell'art. 3 del presente statuto sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dai CCNL Terziario, nonché le parti socie e le loro articolazioni di rappresentanza.

#### Art. 8 - ORGANI

Gli organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di 4 (quattro) esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermate.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al penultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell'art. 11.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett.d) Dlgs 276/03.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

#### Art.9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea é composta dai soci dell'Ente Bilaterale in modo paritetico tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in numero di 24 (ventiquattro), di cui 8 (otto) nominati dalla Confcommercio – Imprese per l'Italia, 4 (quattro) dalla Confesercenti Provinciale di Palermo e 4 (quattro) da ognuna delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di Palermo, costituenti l'Ente Bilaterale del Terziario.

#### ART. 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

---

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina, ai sensi dell'art. 12, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 14;
- b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 13;

- c) delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'EBPT e ne nomina il liquidatore;
- d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'EBPT, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- e) delibera sul piano di razionalizzazione di cui la lettera m) comma 6 dell'Accordo 10 dicembre 2009;
- f) prende atto della decadenza degli altri Organi ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, del presente Statuto;
- g) delibera il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposti dal Commissario ad acta nella fattispecie indicata dall'art. 16, ultimo comma del presente Statuto.

#### ART. 11 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché nelle fattispecie indicate nell'art. 10, penultima ed ultima alinea del presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata (A/R o a mano) o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione tutti i Soci.

È ammessa delega al altro componente. Ogni componente può essere titolare di un massimo di due deleghe. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) più uno dei componenti presenti

L'Assemblea è validamente riunita in seconda convocazione quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) più uno dei componenti presenti.

Alle riunioni dell'Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione, e la direzione dello

svolgimento della seduta. Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale delle riunioni e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i componenti intervenuti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e quando particolari esigenze lo richiedano entro il 30 (trenta) giugno.

Inoltre è convocata per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un decimo (1/10) dei componenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, con le modalità di cui sopra ed eventualmente negli uffici periferici dell'Ente, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente dell'Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.--

Per modificare lo Statuto, per approvare il Regolamento delle Attività e sue modifiche, é necessaria in Assemblea la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei componenti presenti. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un Notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso, nonché da due componenti designate dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, potranno prenderne visione presso la sede.

#### Art.12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 (dodici) membri, dei quali 4 (quattro) designati dalla Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle P.M.I. di Palermo, 2 (due) dalla Confesercenti Provinciale di Palermo, 2 (due) designate dalla Filcams CGIL, 2 (due) dalla Fisascat CISL e 2 (due) dalla Uiltucs UIL di Palermo e nominati dall'Assemblea.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, redatti secondo lo schema tipo definito al livello nazionale, lo consegna al collegio sindacale per la redazione della relativa relazione affinché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera gli eventuali compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli eventuali emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei Conti;
- propone all'Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente;
- propone all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ente, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
- propone all'Assemblea dei soci il regolamento dell'Ente, predisposto secondo i criteri definiti al livello nazionale;
- indirizza e coordina la gestione dell'Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dello stesso;
- approva, su proposta della presidenza, la pianta organica dell'Ente in base alle esigenze operative;
- predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, da sottoporre alla commissione paritetica nazionale per la bilateralità del terziario;
- assicura il rispetto di quanto previsto alla lettera H) dell'Accordo 10 dicembre 2009 quando ne ricorrano i presupposti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata (A/R o a mano) o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i



successivi 60 giorni.

In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

#### Art.13 - PRESIDENZA

Il Presidente é eletto dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 10 alternativamente una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni datoriali e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Ente; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.

Il Presidente ha ogni potere relativo all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art.11.

Il Vice Presidente é eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente. Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento o dimissioni di questi

#### Art.14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:

- 1 con la funzione di Presidente, designato dai soci tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- 1 designato dalle Organizzazioni sindacali;
- 1 designato dalle Organizzazioni datoriali;

Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'EBPT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Competerà all'Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del collegio.

Il collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all'organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sulle risultanze del bilancio.

Nel caso siano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza.

#### ART. 15 – PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBPT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBPT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBPT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei CCNL Terziario, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBPT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBPT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBPT, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBPT sia durante la vita dell'EBPT che in caso di scioglimento dello stesso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo

### ART. 16 – ESERCIZIO E BILANCIO

E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, nel rispetto dei criteri individuati alla lett. L) 1° comma dell'accordo 10 dicembre 2009.

L'esercizio dell'EBPT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci dell'EBPT entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il successivo 30 aprile.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'EBPT devono essere deliberati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

### ART. 17 – SCIoglimento

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'EBPT una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, sulla base di apposito accordo, a favore di altra associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall'EBPT.

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci nomina il liquidatore.

### ART. 18 – REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'EBPT

Le attività dell'EBPT ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 10 dicembre 2009.

### Art.19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previste dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le

disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle in materia di Associazioni senza scopo di lucro. In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità de Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, Confcommercio e Confesercenti.